# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

# GESTIONE E CONTROLLO

**della società**

# ELETTRICA SYSTEM S.R.L.

**ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

| | | |
|---|---|---|
| V.2.0 | 30 giugno 2025 | Adozione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo |

*Elettrica System S.r.l. – Via delle Gerole, 30 – 20867 Caponago (MB)*
Codice fiscale, Partita IVA e n. 04945750158 di Iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano Lodi e Monza Brianza – REA MB-1903469

## INDICE

**Parte I – Disciplina Generale** ..... **5**

**A. Definizioni – premesse e allegati** ..... **6**

**B. Introduzione – il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive della personalità giuridica** ..... **6**

*1. Struttura del Decreto* ..... *6*

*2. Il tentativo e l'impedimento del reato* ..... *12*

*3. Vicende modificative dell'Ente* ..... *12*

*4. I Reati Presupposto all'estero* ..... *14*

**C. Sanzioni** ..... **15**

*1. Sanzioni amministrative pecuniarie* ..... *15*

*2. Sanzioni interdittive* ..... *16*

*3. Confisca e pubblicazione della sentenza di condanna* ..... *17*

**D. Condotte che escludono la responsabilità dell'Ente** ..... **18**

**E. La società** ..... **19**

**F. Il modello** ..... **21**

*1. Elaborazione del Modello* ..... *21*

*2. Obiettivi e struttura del MOG – Principi ed elementi ispiratori* ..... *23*

**G. Organismo di Vigilanza** ..... **28**

*1. Premessa* ..... *28*

*2. Principi generali* ..... *30*

*3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza* ..... *31*

*4. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari* ..... *34*

*5. Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello – Whistleblowing* ..... *34*

*6. Raccolta e conservazione delle informazioni* ..... *38*

**H. Principi etici e norme di comportamento** ..... **39**

**I. Misure disciplinari in caso di mancata osservanza del Modello** ..... **39**

*1. Premessa* ..... *39*

*2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti* ..... *41*

*3. Misure nei confronti degli Amministratori* ..... *43*

*4. Misure nei confronti dell'Organo di Controllo* ..... *43*

*5. Misure nei confronti dei Soggetti Terzi* ..... *44*

*6. Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante ..... 44*

**J. Applicazione e adeguatezza del modello – verifiche periodiche ..... 44**

**K. diffusione e formazione ..... 46**

*1. Diffusione del Modello all'interno della Società ..... 46*

*2. Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi ..... 46*

*3. Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi ..... 47*

*4. Corsi di formazione ..... 47*

**Parte II – Disciplina Speciale** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

**A. Premessa** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

**B. Reati in danno della Pubblica Amministrazione (Articoli 24 e 25)** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

*1. Fattispecie di reato di tipo non corruttivo* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

*2. Fattispecie di tipo corruttivo* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

*3. Norme di comportamento* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

*4. Responsabilità interna* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

**C. Reati informatici e trattamento illecito di dati (Articolo 24-*bis*)** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

*1. Le fattispecie* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

*2. Norme di comportamento* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

**D. Reati contro l'industria e il commercio (Articolo 25-*bis.1*)** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

*1. Fattispecie* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

*2. Norme di comportamento* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

**E. Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati – Reati societari (Articolo 25-*ter*)** .. Errore. Il segnalibro non è definito.

*1. Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

*2. Reati societari* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

*3. Norme di comportamento* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

**F. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Articolo 25-*septies*)** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

*1. Fattispecie* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

*2. Le norme relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

*3. Norme di comportamento* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

**G. Reati ambientali (Articolo 25-*undecies*)** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

*1. Fattispecie* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

*2. Norme di comportamento* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

**H. Reati tributari (Articolo 25-*quinquiesdecies*)** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

1. *Fattispecie*..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

2. *Norme di comportamento* ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

**Allegati**.....Errore. Il segnalibro non è definito.

# PARTE I – DISCIPLINA GENERALE

## A. DEFINIZIONI – PREMESSE E ALLEGATI

Ai fini del presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "**Modello**" o il "**MOG**"), tutti i termini indicati con la lettera maiuscola hanno il significato indicato all'**Allegato I.A**, ove non altrimenti indicato dallo stesso Modello. I termini "include" o "incluso" significano senza limitazioni di sorta. Il singolare include il plurale e viceversa; il maschile include il femminile e viceversa.

In caso di contrasto o incongruenza tra un termine contenuto nel presente Modello e uno o più termini contenuti negli Allegati, prevarrà il termine contenuto nel presente Modello, fatto salvo il caso in cui il relativo Allegato espressamente preveda che il termine in esso contenuto debba prevalere sul termine contenuto nel presente Modello.

Nel presente Modello, salvo ove diversamente stabilito, il riferimento a una Parte, a un Paragrafo o a un Allegato si intende quale riferimento a una Parte a un Paragrafo o un Allegato del presente Modello. Il riferimento a un Articolo, senza ulteriori specificazioni, deve intendersi come riferimento a un Articolo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. I titoli e le rubriche delle Parti e degli Articoli del presente Modello sono stati inseriti a meri fini di chiarezza e non hanno rilevanza alcuna per l'interpretazione del Modello stesso.

*.*.*

## B. INTRODUZIONE – IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI, ANCHE PRIVE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

### 1. Struttura del Decreto

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, in attuazione della l. 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "**Decreto**"), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE

del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il Decreto stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, semplicemente "**Enti**"), che va ad aggiungersi alla responsabilità, di tipo personale, della persona fisica cui è ascritto il reato e mira a stigmatizzare, in termini di responsabilità, l'Ente nel cui interesse o vantaggio si è manifestata la condotta criminosa.

Sul piano dell'ambito territoriale di applicazione del Decreto, l'art. 4 del Decreto medesimo precisa che – alle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, la responsabilità degli Enti può sussistere anche nel caso in cui il reato sia stato commesso all'estero da uno dei Soggetti Appartenenti all'**Ente che ha sede principale in Italia**, a condizione che, nei confronti dell'Ente, non intenda procedere lo Stato sul cui territorio il fatto criminoso è stato commesso.

| | |
|---|---|
| **Art. 7 del Codice Penale**<br>*Reati commessi all'estero* | *È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:*<br>*1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;*<br>*2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*<br>*3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*<br>*4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*<br>*5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.* |
| **Art. 8 del Codice Penale**<br>*Delitto politico commesso all'estero* | *1. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1) dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.*<br>*2. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.* |

| | |
|---|---|
| | *3. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.* |
| **Art. 9 del Codice Penale**<br>*Delitto comune del cittadino all'estero* | *Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.*<br>*Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.*<br>*Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.*<br>*Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.*<br>*Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.* |
| **Art. 10 del Codice Penale**<br>*Delitto comune dello straniero all'estero* | *Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.*<br>*Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:* |

| | |
|---|---|
| | 1) *si trovi nel territorio dello Stato;*<br>2) *si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*<br>3) *l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*<br>*La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.* |

Il Decreto realizza una sistematica attraverso la quale la responsabilità (e quindi la punibilità) dell'Ente – oltreché sulla menzionata circostanza di avere la propria sede principale in Italia – può essere fondata su **quattro elementi essenziali**:

(i) la circostanza che il fatto di reato sia stato commesso da un **Soggetto Appartenente** all'Ente. Al fine di poter invocare la responsabilità dell'Ente, pertanto, la condotta criminosa di cui si tratta deve essere ascrivibile a un **Soggetto Apicale**,

*ovverossia una persona fisica che riveste posizioni di vertice, quale rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia, ovvero anche da persone che, nei fatti, esercitano attività di direzione, gestione o controllo dell'Ente,*

oppure ascrivibile a un **Soggetto Sottoposto**, cioè colui che è soggetto alla direzione oppure alla vigilanza di un Soggetto Apicale, a prescindere dal rapporto contrattuale che lega l'Ente e il Soggetto Sottoposto.

Secondo i più avveduti orientamenti, della dottrina e della giurisprudenza, non è necessario che tra l'Ente e il Soggetto Sottoposto sussista un rapporto di lavoro dipendente, essendo, al fine dell'imputazione di responsabilità, rilevante anche il rapporto con "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo 'dipendenti' dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*".

(ii) Il fatto di reato sia ricompreso nel novero dei **Reati Presupposto**, ovverossia di quei reati in relazione ai quali il Decreto prevede la punibilità dell'Ente. L'elenco dei Reati

Presupposto e delle relative sanzioni amministrative, eventualmente applicabili all'Ente ai sensi del Decreto, è quello indicato all'**Allegato I.B**.

Occorre tenere presente, a questo proposito, che il Decreto è un testo in evoluzione, come è – in linea generale – il diritto e in particolare il diritto penale. L'elenco dei Reati Presupposto e delle relative sanzioni, pertanto, è soggetto a cambiamenti nel tempo. Per questa ragione è compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare all'Organo Amministrativo l'opportunità e/o la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'Allegato I.B (e alla rivalutazione della Parte II del presente MOG), in caso di modifiche al Decreto e al novero dei Reati Presupposto, di cui la Società dovrebbe tenere conto ai fini della propria organizzazione.

A tal fine, l'Allegato I.B reca l'indicazione della data di aggiornamento e potrà essere aggiornato dall'Organo Amministrativo anche indipendentemente dall'aggiornamento del Modello.

Alla data di adozione del presente MOG (o di sua ultima revisione), le **macrocategorie di Reati Rilevanti**, considerati dal Decreto, **sono quelle individuate nel prospetto che segue**, con enfasi rispetto a quelle ritenute di maggior rilievo per la Società:

| | |
|---|---|
| **Articoli 24 e 25** | Reati ai danni della **pubblica amministrazione** (ivi inclusi reati in danno dell'Unione europea o altre Organizzazioni internazionali) |
| **Articolo 24-*bis*** | Reati **informatici** e **trattamento illecito di dati** |
| **Articolo 24-*ter*** | Reati di criminalità organizzata |
| **Articolo 25-*bis*** | Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo in strumenti o segni di riconoscimento |
| **Articolo 25-*bis.1*** | Reati **contro l'industria e il commercio** |
| **Articolo 25-*ter*** | Reati **societari** e di **corruzione tra privati** |
| **Articolo 25-*quater*** | Reati con finalità di terrorismo |
| **Articolo 25-*quater.1*** | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili |
| **Articolo 25-*quinquies*** | Reati contro la personalità individuale |
| **Articolo 25-*sexies*** | Reati relativi agli abusi di mercato |

| | |
|---|---|
| **Articolo 25-*septies*** | Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** |
| **Articolo 25-*octies*** | Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio |
| **Articolo 25-*octies.1*** | Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori |
| **Articolo 25-*novies*** | Reati in materia di violazione del diritto d'autore |
| **Articolo 25-*decies*** | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
| **Articolo 25-*undecies*** | Reati **ambientali** |
| **Articolo 25-*duodecies*** | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare |
| **Articolo 25-*terdecies*** | Razzismo e xenofobia |
| **Articolo 25-*quaterdecies*** | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati |
| **Articolo 25-*quinquiesdecies*** | Reati **tributari** |
| **Articolo 25-*sexiesdecies*** | Contrabbando |
| **Articolo 25-*septiesdecies*** | Delitti contro il patrimonio culturale |
| **Articolo 25-*duodevicies*** | Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici |
| **Articolo 25-*undevicies*** | Reati contro gli animali |

In taluni casi, i Reati Presupposto sono previsti nell'ambito di **fonti differenti, esterne al Decreto**:

| | |
|---|---|
| Art. 187-*quinquies* TUF | Altri reati in materia di abuso del mercato |
| Art. 21, l. n. 9/2012 | Reati in materia di commercio degli olii vergini d'oliva |

| | |
|---|---|
| l. n. 146/2006 | Reati transnazionali |
| Art. 34, d.lgs. n. 129/2024 | Reati in materia di cripto-attività (Reg. UE 2023/1114) |

(iii) la circostanza che il Reato Presupposto sia stato commesso **nell'interesse o, in ogni caso, a vantaggio dell'Ente**. Si tratta di due elementi differenti.

L'interesse rappresenta elemento soggettivo, il quale dev'essere proprio della persona fisica, autrice del reato, e si concreta nella semplice "intenzione psicologica" di favorire l'ente, valutabile *ex ante* dal Giudice. Il vantaggio è – invece – un elemento oggettivo, il quale si traduce nella sussistenza di un qualunque tipo di apprezzabile beneficio, derivante dal reato in favore dell'Ente, valutabile *ex post* dal Giudice (non è sufficiente, pertanto, la potenzialità di arrecare vantaggio, valutata *ex ante*);

(iv) **il non aver adottato ed applicato un modello di organizzazione e gestione idoneo** alla prevenzione dei Reati Presupposto, come quello eventualmente verificatosi. In questo senso, non sono la predisposizione e l'approvazione, ma anche l'effettiva applicazione e il costante monitoraggio del MOG, oltre al suo aggiornamento – quanto necessario – costituiscono una delle circostanze che possono determinare, in senso positivo o negativo, l'accertamento della responsabilità dell'Ente, secondo le previsioni del Decreto.

## 2. Il tentativo e l'impedimento del reato

Laddove il Reato Presupposto si verifichi solo nella forma del tentativo, ferme le condizioni indicate al precedente paragrafo, il Decreto prevede la riduzione delle sanzioni, siano esse pecuniarie o interdittive, da un terzo sino alla metà. Nel caso in cui, invece, l'Ente agisca per impedire la commissione del reato, lo stesso non potrà subire alcuna sanzione.

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in quest'ultimo caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e Soggetti Appartenenti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "*recesso attivo*", previsto dall'art. 56, comma 4, del Codice Penale.

## 3. Vicende modificative dell'Ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente **anche in relazione alle vicende modificative** dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

L'Articolo 27 precisa, anzitutto, che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione è coerente con l'intento, promosso dal legislatore, di **individuare e sanzionare una responsabilità dell'Ente autonoma, non solo rispetto a quella dell'autore del reato, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale o associativa**.

Gli Articoli da 28 a 33 del Decreto regolano, invece, l'incidenza delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda sulla responsabilità dell'Ente. Tali disposizioni tengono conto di due esigenze contrapposte:

(i) **evitare** che tali operazioni costituiscano uno strumento per **eludere la responsabilità** amministrativa dell'Ente;

(ii) **non penalizzare** interventi di riorganizzazione **privi di intenti elusivi**.

Lo spirito di tali previsioni è chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto, ove si legge che "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*".

A norma dell'Articolo 28, la trasformazione (la quale non estingue l'Ente, ma si limita a mutarne la forma) non incide sulla responsabilità, la quale resta ferma anche per Reati Presupposto commessi antecedentemente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (Articolo 29). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi di quelli partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, c. 1, Codice Civile) e, facendo proprie le attività di tali Enti partecipanti, accorpa, altresì, quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i Reati Presupposto, di cui tali Enti partecipanti avrebbero dovuto rispondere.

Secondo l'Articolo 30, in caso di scissione parziale, l'Ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli Enti beneficiari della

scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i Reati Presupposto commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, **nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente**. Si tratta di un limite coerente con la segregazione patrimoniale prevista dal Decreto all'Articolo 27.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il Reato Presupposto.

Le sanzioni interdittive relative ai Reati Presupposto commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il Reato Presupposto è stato commesso.

L'Articolo 31, quale norma di chiusura, disciplina, in relazione alle operazioni di fusione e scissione, la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

## 4. I Reati Presupposto all'estero

Come anticipato, la responsabilità prevista dal Decreto si estende, in taluni casi, ai Reati Presupposto che siano commessi all'estero. La previsione risponde alla finalità di non lasciare priva di sanzione la condotta, per il solo motivo che la stessa abbia avuto luogo al di fuori del territorio dello Stato, ed evitare così una facile elusione dell'intero impianto normativo e dei suoi obiettivi.

Tuttavia, la punibilità dei Reati Presupposto commessi all'estero è soggetta ad alcune condizioni, di cui tre implicite rispetto alla struttura del Decreto e una ulteriore:

(i) il Reato Presupposto deve essere commesso all'estero da una Persona Appartenente all'Ente;

(ii) il Reato Presupposto deve essere previsto come tale dal Decreto o dalla l. n. 146/2006, ovvero da altra disposizione di legge;

(iii) l'Ente deve avere la propria sede in Italia; e

(iv) **nei confronti dell'Ente non deve aver esercitato l'azione sanzionatoria lo Stato nel cui territorio è stato commesso il Reato Presupposto**.

**L'azione intrapresa nei confronti dell'Ente dallo Stato nella cui giurisdizione territoriale il Reato Presupposto si è verificato esclude la punibilità dell'Ente in Italia, ai sensi del Decreto**.

*.*.*

## C. SANZIONI

Il Decreto prevede quattro tipologie differenti di sanzioni a carico dell'Ente, con finalità tra loro diverse e criteri applicativi altrettanto diversi: (a) le sanzioni amministrative pecuniarie, colpiscono il patrimonio dell'Ente; (b) le sanzioni interdittive, colpiscono l'attività dell'Ente; (c) la confisca, colpisce i proventi della condotta illecita e (d) la pubblicazione della sentenza, affligge l'Ente responsabile sul piano della reputazione.

### 1. Sanzioni amministrative pecuniarie

L'Articolo 10 disciplina la sanzione amministrativa pecuniaria come sanzione "di base" in ragione della responsabilità dell'Ente, del cui pagamento risponde l'Ente medesimo con il suo solo patrimonio o con il fondo comune.

Il **criterio di determinazione** della sanzione amministrativa pecuniaria prevede che il Giudice proceda a due valutazioni successive, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente:

(i) ***in primo luogo,*** il Giudice **determina il numero delle quote** (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 25-*septies* "*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*" che al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a **mille quote**), tenendo conto: (a) della gravità del fatto; (b) del grado di responsabilità che è ascrivibile all'Ente e (c) dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

(ii) ***successivamente,*** il Giudice **determina**, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, **il valore di ciascuna quota** (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (Articolo 12).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al Decreto, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, "*il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione*

*le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato.* (…) *Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente*".

L'Articolo 12 prevede casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti di seguito:

(i) prevalente interesse dell'autore del reato: se il Reato Presupposto è stato commesso nel prevalente interesse o nell'esclusivo interesse dell'autore e l'Ente non ne ha tratto o ne ha tratto minimo vantaggio, la sanzione può essere ridotta sino a 2/3;

(ii) danno patrimoniale di lieve entità: se il danno patrimoniale causato dalla commissione del Reato Presupposto è di lieve entità, la sanzione può essere ridotta sino a 2/3;

(iii) risarcimento del danno o eliminazione delle conseguenze: se l'Ente risarcisce il danno ed elimina le conseguenze dannose o pericolose del Reato Presupposto, ovvero, in ogni caso, si adopera efficacemente in tal senso, la sanzione può essere ridotta da 1/3 a 1/2;

(iv) adozione di un modello organizzativo idoneo: se l'Ente ha adottato e quindi applicato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello che si è verificato, la sanzione può essere ridotta da 1/3 a 1/2;

(v) concorso di condizioni: se le ultime due condizioni concorrono, la sanzione può invece essere ridotta da 1/2 ai 2/3.

## 2. Sanzioni interdittive

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, a carico dell'Ente:

(a) **l'interdizione dall'esercizio** dell'attività;

(b) **il divieto di contratrre con la Pubblica Amministrazione**, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

(c) **la sospensione o revoca delle autorizzazioni**, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

(d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;

(e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano **solo in relazione ai Reati Presupposto per i quali sono espressamente previste**, al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13 del Decreto, di seguito indicate:

(i) "*l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*";

(ii) "*in caso di reiterazione degli illeciti*" (*id est*: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il Reato Presupposto è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'Articolo 17 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

(i) "*l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso*";

(ii) "*l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";

(iii) "*l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*".

Le sanzioni interdittive, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 25, comma 5, hanno una **durata compresa tra tre mesi e due anni** e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei medesimi criteri indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*" (Articolo 14).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività, per la sua gravità, ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

### 3. Confisca e pubblicazione della sentenza di condanna

Ai sensi dell'Articolo 19 **è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca** – anche per equivalente – **del prezzo** (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o

determinare un altro soggetto a commettere il reato) **o del profitto** (utilità economica immediata ricavata) del Reato Presupposto, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La **pubblicazione in uno o più giornali della sentenza** di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente **all'affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede** principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

*.*.*

### D. CONDOTTE CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Gli Articoli 6 e 7 prevedono forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i Reati Presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso dai Soggetti Appartenenti. La disciplina delle esimenti è distinta, tra Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti.

In particolare, **nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali**, l'Articolo 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

(i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";

(ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

(iii) le persone che hanno commesso il Reato Presupposto hanno agito eludendo il MOG;

(iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i **Soggetti Sottoposti**, l'Articolo 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il MOG e la sua adeguatezza, per questa ragione, sono di estrema importanza per la Società.

Infatti, nel caso di Reati Presupposti commessi da Soggetti Apicali, l'onere della prova permane in capo all'Ente, mentre, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'esistenza di un MOG **garantisce l'esimente dalla responsabilità**, salva la prova, posta a carico dell'autorità procedente, dell'inidoneità dello stesso a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, il Decreto prevede che il MOG risponda all'esigenza di:

(a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;

(b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

(c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati**;

(d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

(e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Il Decreto prevede che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. Pertanto, il presente MOG tiene conto delle linee guida emanate da Confindustria, da ultimo aggiornate nel luglio del 2021 ("**Linee Guida**").

*.*.*

## E. LA SOCIETÀ

La Società Elettrica System S.r.l. ha sede in Via delle Gerole, 30 – 20867 Caponago (MB).

L'**oggetto sociale** prevede (con enfasi sulle attività principali esercitate):

> "*la commercializzazione e rivendita di tutti i prodotti elettrici, elettronici, elettromeccanici, elettrotecnici, informatici, hardware e software;*
>
> *la* ***costruzione, la ristrutturazione, la messa in opera e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti impianti:*** *impianti per la trasformazione bassa, media, alta tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, riguardante la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione a media e alta tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione; impianti tecnologici e opere tecnologiche, riguardo la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucina, di lavanderie, del gas*

*ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione; impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, riguardo la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime; impianti di illuminazione pubblica; impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati, riguardo la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche e private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione; cablaggi strutturati*".

La Società **è una PMI e dispone di un organigramma semplice**. Il *management* è fondato sulla centralità dell'Organo Amministrativo (oggi monocratico) con un numero assai ridotto di Soggetti Apicali e di livelli intermedi. La Società **è dotata di organo di controllo e revisione dei conti monocratico**.

Il modello di gestione della Società, come è frequente per le PMI, si ispira a una collaborazione – e quindi a una comunicazione – diretta tra i Soggetti Apicali di vertice e i Soggetti Sottoposti, i quali lavorano in *team*, senza intermediazione. La suddivisione per funzioni è limitata all'articolazione, in termini essenziali, della funzione amministrativa, di quella tecnico-progettuale e di quella operativa. L'articolazione della struttura aziendale si fonda *sia* su elementi di dipendenza gerarchica, *sia* su casi di dipendenza funzionale.

In linea generale, solo l'Organo Amministrativo e i Soggetti Apicali possono impegnare la Società verso l'esterno e **l'esercizio dei poteri nell'ambito del processo decisionale è sempre svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità dell'attività**.

**Il mercato della Pubblica Amministrazione e delle società *in house* o in controllo pubblico è un mercato rilevante per la Società**.

La struttura del MOG, pertanto, tiene conto della struttura e dell'organigramma della Società e delle sue caratteristiche.

*.*.*

## F. IL MODELLO

### 1. Elaborazione del Modello

La Società gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni, ma anche della propria capacità di innovazione. La Società considera importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto globale, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento nella Società che l'osservanza delle leggi e una condotta conforme ad elevati *standard* etici siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società – particolarmente sensibile alle esigenze di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, anche in ragione dell'importanza del mercato delle Pubbliche Amministrazioni per la propria attività – ha ritenuto necessario, già alcuni anni or sono, adottare un primo modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto e successivamente procedere a una sua complessiva revisione e al suo aggiornamento, con l'adozione del presente MOG.

Il Modello è un **valido strumento di sensibilizzazione** nei confronti dei soggetti ivi richiamati affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, **comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio Reati Presupposto**.

Più specificamente, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, dall'altro.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre i Soggetti Appartenenti nonché i Soggetti Terzi ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire il rischio di commissione di Reati Presupposto nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, **comprendere la portata**, non solo personale, ma anche societaria, **delle possibili conseguenze**.

Il MOG non ha solamente lo scopo di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, ma anche quello di **impedirne l'elusione e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che conformano l'attività della Società**.

L'aggiornamento del MOG, è stato preceduto da attività preparatorie, suddivise in differenti fasi e dirette al miglioramento e all'implementazione ulteriore di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni Decreto.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una facoltà e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso – la Società ritiene **essenziale dotarsi di un MOG aggiornato e in linea con le proprie esigenze**, **nella convinzione che tale sistema costituisce un'opportunità per migliorare il proprio modello gestionale** e un elemento esimente, ai sensi del Decreto.

La predisposizione e l'adozione si articolano in differenti fasi, dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto, delle Linee Guida, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Al contempo, dette attività, pur se finalizzate alla predisposizione del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili), hanno costituito l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, **finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei Reati Presupposto**.

L'opera di aggiornamento del MOG ricalca le fasi necessarie alla sua prima predisposizione, al fine di verificarne l'adeguatezza e introdurre le innovazioni necessarie:

(a) **valutazione del modello preesistente, revisione delle Aree e, nell'ambito di queste, delle Attività Sensibili**, attuata attraverso l'esame del modello esistente, della documentazione della Società (organigramma, attività svolte, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.), **nonché delle attività svolte dall'OdV**, e interviste con i Soggetti Apicali, mirate **all'approfondimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse** (procedure esistenti, verificabilità e documentabilità, coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.).

L'obiettivo di questa attività è duplice: da un lato si è provveduto a verificare se il Modello esistente rappresentasse ancora una risposta coerente e adeguata rispetto alle attività svolte dalla Società e alla loro organizzazione, individuando gli elementi di miglioramento, ovvero di variazione; dall'altro si è considerata l'effettiva attuazione del modello e l'attività svolta dall'OdV, per **apprezzare un corretto inquadramento delle modalità con le quali possono manifestarsi i Reati Presupposto**.

Se ne ricava un quadro aggiornato delle Aree e delle Attività Sensibili, dei controlli in essere e delle eventuali carenze, con **emersione delle necessità di aggiornamento e revisione**;

(b) **"*gap analysis*" e revisione:** sulla base della situazione così individuata, sono definite le azioni finalizzate al **miglioramento del sistema di controllo** interno (processi e procedure), al fine di assicurare la piena coerenza tra le esigenze della Società, le sue capacità e le previsioni del MOG. Anche un Modello eccessivamente oneroso, infatti, può risultare inefficace, quando non dannoso per la Società stessa e per i suoi obiettivi, ottenendo effetti contrari a quelli desiderati.

La struttura e le previsioni del MOG sono state valutate sulla base dell'introduzione o della modifica dei Reati Presupposti, previsti dal Decreto, nonché dei riscontri relativi alle **attività dell'OdV, in concreto**. Così, nel caso di reati dolosi, è stata valutata la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l'evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l'intenzionalità dell'agente, è stata valutata l'effettiva capacità dei controlli di evitare (in termini preventivi) la commissione del Reato Presupposto, pur se non volontario.

## 2. Obiettivi e struttura del MOG – Principi ed elementi ispiratori

Alla luce delle Attività Sensibili individuate dalla Società, l'espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di Reati Presupposto, **Il Modello si propone di**:

(i) creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse della Società le Attività Sensibili, la **consapevolezza** di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel MOG, in **un illecito passibile di sanzioni**, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;

(ii) **condannare ogni forma di comportamento illecito** da parte della Società, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;

(iii) garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle Aree e Attività sensibili, la **concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente** per prevenire la commissione dei Reati Presupposto;

(iv) introdurre, integrare, sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli, le **regole di condotta** ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di Reati Presupposto;

(v) **informare** tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta l'applicazione di **sanzioni** ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;

(vi) individuare preventivamente le Aree e Attività Sensibili, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei Reati Presupposto;

(vii) **dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri** al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul funzionamento e aggiornamento del Modello, nonché di **valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo**;

(viii) garantire la **registrazione corretta** e conforme ai protocolli di tutte le operazioni della Società nell'ambito delle Aree e Attività Sensibili, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società;

(ix) assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo, secondo il quale "*Nessuno può gestire in autonomia un intero processo*", in modo tale che **l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza**, la esegue operativamente o la controlla;

(x) delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;

(xi) stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti

all'interno della Società, **assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo**;

(xii) individuare e adottare **modalità di gestione delle risorse finanziarie**, tali da impedire la commissione dei reati;

(xiii) valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell'ambito delle Aree a rischio di commissione di Reato Presupposto, nonché il funzionamento del Modello, curandone l'aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di **migliorare la propria organizzazione, limitando il rischio di commissione dei Reati Presupposto**.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che ha come obbiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati Presupposto mediante la **individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione**.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza in tutti coloro che, per conto o nell'interesse della Società, svolgano Attività Sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nonché delle norme del Codice Etico allegato al Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende prevenire e censurare fattivamente ogni illecito attraverso il **costante controllo dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone** rispetto alle Aree e Attività Sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte, introduttiva della disciplina del Decreto, la quale contiene le disposizioni generali con particolare riferimento alla ricognizione delle esigenze della società, alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Segue la seconda parte, contenente disposizioni speciali in funzione delle diverse tipologie di Reato Presupposto contemplate dal Decreto e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi, in quanto

considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società, con i relativi allegati.

Sulla base delle analisi effettuate e in considerazione della natura dell'attività svolta dalla Società e dei Reati Presupposto, **la Società ha deciso di aggiornare, adottare e efficacemente attuare il presente Modello con riferimento ai seguenti reati**:

| | |
|---|---|
| **Articoli 24 e 25** | Reati ai danni della **pubblica amministrazione** (ivi inclusi reati in danno dell'Unione europea o altre Organizzazioni internazionali) |
| **Articolo 24-*bis*** | Reati **informatici** e **trattamento illecito di dati** |
| **Articolo 25-*bis.1*** | Reati **contro l'industria e il commercio** |
| **Articolo 25-*ter*** | Reati **societari** e di **corruzione tra privati** |
| **Articolo 25-*septies*** | Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** |
| **Articolo 25-*undecies*** | Reati **ambientali** |
| **Articolo 25-*quinquiesdecies*** | Reati **tributari** |

Per una descrizione dei reati, si rinvia alla Parte Speciale. Per una descrizione delle Aree e delle Attività Sensibili e dei comportamenti attesi si rinvia agli Allegati alla Parte Speciale.

Le altre categorie di Reati Presupposto, previste dal Decreto o da fonti normative differenti e non incluse nell'elenco sopra riportato **sono valutate come non rilevanti per la Società** in quanto non appare configurabile interesse o vantaggio della Società a tale proposito.

In ogni caso, anche rispetto a tali fattispecie di reato, si evidenzia che svolge un ruolo fondamentale di controllo e presidio il Codice Etico, parte integrante del presente Modello.

Come già si è detto, l'articolazione del MOG prevede una costante attività di verifica, oltreché un **periodico aggiornamento, anche della sola Parte II ovvero degli Allegati, in ragione della possibile variazione delle previsioni normative o di evoluzioni nell'attività della Società**.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dei presidi e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sulle Aree e Attività Sensibili. Il Modello, si inserisce, infatti, nel più ampio sistema di

controllo costituito principalmente dalle regole di gestione, dalle politiche e dalla prassi della Società, oltre che dal sistema di controllo interno.

I **principi, le regole e le procedure applicati in Società**, ivi incluso il Codice Etico che la Società ha adottato, **pur se non riportati e descritti dettagliatamente nel MOG**, si intendono in questa sede richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

**Tali documenti, procedure, protocolli, politiche e prassi sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse trovino applicazione**.

In particolare, la Società ha individuato i seguenti strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire:

(a) le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, inclusi i **sistemi di controllo interno e controllo di gestione**;

(b) le **disposizioni** applicate al sistema amministrativo, contabile e finanziario;

(c) la **comunicazione al personale**, l'informazione e la formazione dello stesso;

(d) il sistema disciplinare previsto dai CCNL applicati;

(e) il Codice Etico, e ogni altra procedura, protocollo, le politica e prassi adottata;

(f) in generale, le disposizioni normative, italiane, europee e straniere, applicabili.

**Il MOG si ispira ai seguenti principi cardine**:

(i) l'attribuzione all'**OdV** del compito di **verificare e promuovere** l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;

(ii) la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di **risorse adeguate** a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;

(iii) l'attività di **verifica del funzionamento del Modello** con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);

(iv) l'attività di sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali sulle regole comportamentali e delle procedure istituite;

(v) la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante;

(vi) il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;

(vii) la definizione di **poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità** assegnate;

(viii) la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;

(ix) la priorità del controllo sulle Aree e Attività Sensibili.

*.*.*

## G. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 1. Premessa

La Società individua e costituisce, in conformità al Decreto, un Organismo di Vigilanza dotato dei poteri e dell'autorità necessari per vigilare, in autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza, in ossequio al Decreto, alle Linee Guida e alla migliore prassi aziendale, è composto da soggetti in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti, esperti in materia di società, responsabilità degli Enti, diritto penale e diritto amministrativo, con l'obiettivo di garantire l'effettività e l'efficacia dell'azione dell'OdV, in relazione alla dimensione e alle attività della Società, nonché alla loro complessità.

La Società attribuisce all'Organismo di Vigilanza i poteri di spesa necessari per assicurare la piena effettività della funzione.

In ragione di tali esigenze **l'Organo Amministrativo può**:

(i) attribuire le funzioni e competenze dell'OdV al Collegio Sindacale, ove costituito;

(ii) nominare un OdV monocratico, costituito da un soggetto esterno alla realtà aziendale, scelto tra professionisti di comprovata esperienza nelle materie del Decreto e in quelle di interesse per l'attività della Società, dotato dei necessari requisiti di indipendenza e professionalità e in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti; oppure

(iii) costituire un OdV collegiale.

In tale ultimo caso, i componenti Organismo di Vigilanza, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, devono essere individuati nel rispetto dei seguenti criteri:

(a) **almeno un componente** deve essere identificato tra i **Soggetti Appartenenti** all'Ente, privo di autonomi poteri decisionali (inclusi i professionisti di fiducia della Società);

(b) **almeno un componente** deve essere identificato all'esterno della realtà aziendale, tra professionisti di comprovata esperienza nelle materie del Decreto e in quelle di interesse per l'attività della Società, dotato dei necessari requisiti di indipendenza e professionalità.

A prescindere dalla sua composizione, **l'Organismo di Vigilanza deve operare**:

(i) **con autonomia e indipendenza**. I componenti dell'OdV non devono essere coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;

(ii) **con professionalità**. L'OdV deve possedere competenze adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché il bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività, garantendo obiettività di giudizio;

(iii) **con continuità d'azione**. L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società e assicura la dovuta continuità in tutte le attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; **non svolge mansioni operative che possano condizionare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede**.

**Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza**:

(a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

(b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;

(c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllanti o di società controllate;

(d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che possano compromettere l'indipendenza di giudizio;

(e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici,

ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

(f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

(g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

(h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società nell'ambito delle Aree e Attività sensibili;

(i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina – di imprese sottoposte a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali.

L'Organo Amministrativo è chiamato a verificare l'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello. In ogni caso, **le attività dell'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale**.

## 2. Principi generali

I membri dell'OdV sono **nominati dall'Organo Amministrativo** e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa determina di nomina. Laddove l'atto di nomina non indichi un termine, deve intendersi stabilito il termine del terzo esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo la nomina. I componenti dell'OdV sono rieleggibili.

I componenti dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organo Amministrativo può revocare l'incarico conferito a ciascun componente dell'OdV **solo per giusta causa**. Costituiscono una giusta causa di revoca la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale, l'imputazione in procedimenti penali per reati che prevedano la pena dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento ai doveri imposti dalla legge o dal Modello.

Nel caso in cui il componente dell'OdV abbia un rapporto di lavoro o collaborazione professionale con la Società, costituisce giusta causa di revoca la cessazione di tali rapporti contrattuali.

Ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare all'Organo Amministrativo la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di un membro dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo deve provvedere alla sua sostituzione. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino alla nomina del subentrante, la quale non potrà essere irragionevolmente ritardata. Il componente che subentra ad altro cessato dura in carica sino al termine naturale del mandato dell'OdV.

Spetta all'Organo Amministrativo attribuire all'OdV, su proposta di quest'ultimo, le risorse ritenute necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente e il Segretario dell'OdV possono essere designati all'atto della nomina dall'Organo Amministrativo, ovvero, in mancanza, da parte dello stesso OdV, nel corso della sua prima riunione. Fermo restando l'obbligo di adottare modalità operative che ne assicurino l'efficacia e l'effettività dell'azione, oltre alla documentabilità delle attività per il tramite di opportuni strumenti di verbalizzazione, l'OdV può adottare, ove lo ritenga opportuno, in senso coerente con il presente MOG, un proprio regolamento interno.

Le riunioni dell'OdV, in caso di forma collegiale, sono valide laddove sia presente almeno il 50% dei componenti. Le deliberazioni dell'OdV sono assunte con il voto favorevole di almeno il 50% dei componenti. È consentita la partecipazione alle riunioni dell'OdV tramite videoconferenza o teleconferenza, a condizione che sia consentita l'identificazione dei partecipanti e ciascuno di essi sia messo nelle condizioni di partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.

## 3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV spettano lei attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei Reati Presupposto e, più precisamente:

(a) **vigilare** che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute;

(b) **verificare i risultati raggiunti** dall'applicazione del Modello rispetto alla prevenzione di Reati Presupposto e valutare la necessità o l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali.

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, **l'OdV ha l'obbligo di vigilare**:

(i) sulla rispondenza del Modello alla normativa e alle disposizioni contenute nel Decreto;

(ii) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;

(iii) sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei Reati Presupposto che la Società ha considerato rilevanti;

(iv) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in caso di significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività, ovvero del quadro normativo di riferimento;

**L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di**:

(i) verificare il rispetto delle procedure interne e l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;

(ii) controllare costantemente l'attività della Società al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Aree delle Attività Sensibili, in modo da poter determinare in quali di queste Aree, e Attività Sensibili e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei Reati Presupposto, identificando per ciascuna attività aziendale, il rischio di commissione dei Reati Presupposto, determinandone l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento e individuando i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;

(iii) effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree e Attività Sensibili;

(iv) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la corretta attuazione;

(v) verificare la documentazione organizzativa interna necessaria per il funzionamento del Modello stesso;

(vi) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;

(vii) verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata per fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;

(viii) predisporre quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;

(ix) verificare l'adeguatezza della procedura predisposta dalla Società per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;

(x) predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione per tutte le proprie attività, da custodire a cura dell'OdV medesimo;

(xi) esaminare le segnalazioni provenienti da Soggetti Appartenenti o da Soggetti Terzi e condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

(xii) verificare che le previsioni contenute nella Parte II e negli Allegati siano adeguate alle previsioni del Decreto, proponendo, ove necessario, un aggiornamento delle previsioni stesse;

(xiii) in caso di accertamento della violazione del Modello, verificare la comminazione delle sanzioni previste nei confronti dei responsabili;

(xiv) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire l'osservanza da parte del personale e/o dei Soggetti Terzi delle disposizioni Decreto;

(xv) indicare all'Organo Amministrativo, laddove riscontri carenze, le eventuali necessarie integrazioni.

**L'OdV è investito del potere di richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune**. Ciascun Soggetto Appartenente e la Società sono tenuti a fornire, nel più breve tempo possibile, la documentazione e le informazioni in proprio possesso, laddove siano richieste.

In caso di carenza nell'attuazione del Modello, spetta all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione. In ragione delle proprie funzioni, l'OdV può essere supportato da

uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici). L'OdV, inoltre, ha diritto di avvalersi del supporto delle altre funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario interpellare per un'efficace attuazione del Modello.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – ferma restando la propria responsabilità verso la Società per ciò che attiene all'attività di vigilanza – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire i risultati del loro operato all'OdV e risponderanno solo a quest'ultimo. A tali consulenti esterni si applicano i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, nonché le cause di incompatibilità previste per i membri dell'OdV.

## 4. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV ha il compito di informare l'Organo Amministrativo, su base continuativa, in relazione alle attività svolte e alle criticità eventualmente rilevate nel corso di tali attività, nonché all'esito di tutte le attività d'indagine compiute. A tal fine, l'OdV trasmette senza ritardo all'Organo Amministrativo copia dei verbali relativi alle proprie riunioni e attività. La trasmissione può essere esclusa, in tutto o in parte, ovvero anche differita, su decisione dell'OdV, laddove ciò sia necessario al fine di non compromettere l'attività d'indagine dell'OdV, o la riservatezza di eventuali segnalazioni pervenute.

Con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui fa riferimento, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo un rapporto sintetico relativo alle attività svolte e all'attuazione del Modello presso la Società.

L'OdV è audito dall'Organo Amministrativo o dall'Organo di controllo ogni qual volta ne facciano richiesta questi ultimi, ovvero lo stesso Organismo di Vigilanza.

## 5. Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello – *Whistleblowing*

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività Sensibili, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, **è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni e sia informato di ogni atto che alla Società pervenga dall'autorità giudiziaria**.

Con riferimento ai Soggetti Appartenenti, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro e/o della prestazione, oltre a costituire un'importante specificazione dei principi del Codice Etico.

*(i)* *Segnalazioni da parte dei Destinatari aventi carattere generale*

I Destinatari devono informare tempestivamente l'OdV in merito ad illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile che si siano verificati e che siano rilevanti ai fini del Decreto o in merito a violazioni del Modello (incluso il Codice Etico) di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto meglio descritto nel Modello.

*(ii)* *Modalità di segnalazione (whistleblowing)*

Le segnalazioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Modello.

Si prevede che nella maggioranza dei casi il proprio referente gerarchico sia in grado di risolvere il problema in modo informale. A tal fine, Soggetti Aplicali e in particolare l'Organo Amministrativo dela Società devono considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il soggetto segnalante si senta a disagio nel presentare la segnalazione ai Soggetti Apicali (gerarchicamente sovraordinati), il segnalante può inviare una segnalazione tramite uno dei canali di seguito indicati.

Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione deve avere le seguenti caratteristiche:

(a) descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte);

(b) indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;

(c) indicazione del modo in cui il segnalante è venuto a conoscenza delle circostanze;

(d) ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante;

(e) se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con quale funzione o responsabile;

(f) la specifica funzione o direzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto.

Ove possibile e non controindicato, il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione. **L'OdV assicura la piena riservatezza delle segnalazioni pervenute**.

In ogni caso, **i segnalanti anonimi sono invitati a fornire tutte le informazioni sopra riportate e, comunque, sufficienti a consentire un'indagine adeguata**.

Fermo quanto precede, costituisce giusta causa di rivelazione delle informazioni e/o notizie coperte da segreto aziendale, professionale, scientifico e/o industriale l'ipotesi in cui il segnalante riveli, attraverso le modalità previste dal presente paragrafo, le suddette informazioni e/notizie al fine di tutelare l'integrità della Società e prevenire e reprimere possibili condotte illecite.

Le segnalazioni di condotte non conformi al Modello devono essere effettuate attraverso un canale di comunicazione dedicato, che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione di Reati Rilevanti.

In tal senso, il Destinatario che venga a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello o del Codice Etico potrà segnalarla:

- via e-mail all'OdV: posta@pec.elettricasystem.it (casella accessibile ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza)
- a mezzo lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Società, presso la sede legale. Nel caso la segnalazione sia trasmessa a mezzo posta, la stessa dovrà pervenire in busta chiusa e recare, chiaramente, sul fronte l'intestazione "*All'Organismo di Vigilanza della Società Elettrica System S.r.l.*". Ciascuna lettera sarà consegnata, chiusa, a un componente dell'OdV, da parte della Società. La consegna della segnalazione e la sua apertura (che dovrà avvenire nel corso di una riunione dell'OdV) risultano da apposito verbale.

*(iii) Tutela del segnalante*

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

**Chiunque** intervenga, direttamente o indirettamente, nel processo di gestione della segnalazione **è tenuto a rispettare le seguenti misure a tutela del segnalante**:

(a) ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata;

(b) ha l'obbligo di assicurare l'assoluta riservatezza e anonimato – se previsto – dell'identità della persona segnalante;

(c) ha l'obbligo di garantire la riservatezza e segretezza delle informazioni e dei documenti acquisiti, fatti salvi, in caso di accertata fondatezza della segnalazione, gli obblighi di comunicazione in favore delle funzioni competenti ad avviare eventuali procedure disciplinari.

Inoltre, chi segnala una violazione del Decreto o del Modello, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno. Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l'abuso all'Organismo di Vigilanza.

La violazione delle prescrizioni del presente paragrafo comporta, a seconda dei casi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e/o l'applicazione delle altre misure previste dal presente MOG.

In ogni caso, **chi effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che risulti infondata non avrà diritto alle tutele offerte dai presenti paragrafi** e sarà soggetto alle sanzioni disciplinari e/o alle altre misure previste dal presente MOG.

*(iv) Obblighi dell'OdV a fronte di segnalazioni*

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riceva una segnalazione nei termini descritti ai paragrafi precedenti, **l'OdV deve**:

(a) esaminare accuratamente la segnalazione ricevuta, acquisendo la documentazione e le informazioni necessarie all'istruttoria – anche tramite il coinvolgimento di altri Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti;

(b) informare eventuali soggetti coinvolti nell'attività di indagine in merito alla riservatezza della segnalazione, ammonendo costoro circa il divieto di divulgare a terzi, informazioni circa l'indagine;

(c) redigere apposito verbale, sia nel caso in cui la segnalazione risulti infondata, sia nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;

(d) garantire l'archiviazione del fascicolo, che conterrà i documenti acquisiti ed il verbale redatto.

*(v) Ulteriori obblighi di informazione verso l'OdV*

Fermo quanto precede, **i Destinatari e tutti i Soggetti Terzi devono trasmettere all'OdV**

(a) tutte le informative previste dal Modello in favore dell'OdV;

(b) i provvedimenti e/o le notizie degli organi di polizia e/o dell'autorità giudiziaria, ovvero altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati Presupposto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori della Società medesima;

(c) le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per Reati Presupposto;

(d) tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;

(e) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici:

(f) la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e/o per l'assegnazione di contratti pubblici (incluse le procedure di cui al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), di valore superiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila/00).

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre all'Organo Amministrativo la modifica della lista di informative sopra indicata.

## 6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione o segnalazione previste nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Le attività di verifica dell'OdV sono verbalizzate in apposito libro cartaceo e/o informatico.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio, nonché il libro **sono comunicati a soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dello stesso OdV**.

*.*.*

## H. PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

La Società opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi **intende agire, sempre e comunque, con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone** basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società aderisce ai principi di cui al Decreto, di cui è espressione il Codice Etico, già adottato dalla Società. Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello e **ciascuna violazione del Codice Etico costituisce violazione del Modello**.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto integra un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi, espressi nel Codice Etico, si propongono di e contribuiscono a:

(a) garantire un elevato standard delle professionalità interne;

(b) garantire il rispetto dei valori societari;

(c) interdire quei comportamenti in contrasto con le norme e con i valori e i principi che la Società intende promuovere;

(d) creare una identità aziendale che si riconosca in tali valori ed in tali principi.

L'osservanza del Codice Etico e il rispetto dei suoi contenuti sono richiesti indistintamente a tutti i Soggetti Appartenenti, ai consulenti, fornitori, *partner* commerciali, nonché a tutti coloro che sono legati da un rapporto di collaborazione e a tutti i portatori di interesse ella Società.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice Etico e le prescrizioni di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza a quest'ultimo, ove maggiormente restrittivo.

## I. MISURE DISCIPLINARI IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO

### 1. Premessa

La violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, delle procedure contenute nello stesso e nei suoi Allegati, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può compromettere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'Articolo 6, comma 2, lettera e), del Decreto prevede infatti che i modelli di organizzazione e gestione debbano "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

Tale sistema disciplinare si applica – nei limiti rilevanti ai fini del Decreto – nei confronti di tutti coloro che siano legati da un rapporto contrattuale di qualunque natura con la Società, e in particolar modo nei confronti dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, dei dipendenti e dei collaboratori e terzi che operino per conto della Società.

Il sistema disciplinare è soggetto a verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

La presente sezione riporta la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

**L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuale procedimento penale**, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dagli illeciti che le violazioni del Modello possano determinare. Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno, comunque, **sempre essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità**.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuni individuare – alla stregua delle previsioni di cui all'art. 133 del Codice Penale – taluni parametri che possano oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione, in caso di violazione del Modello.

Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti **parametri**:

(e) esistenza e rilevanza – anche all'esterno – di conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello;

(f) intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

(g) natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione;

(h) gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;

(i) pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;

(j) tipologia del rapporto instaurato con l'autore della violazione;

(k) mansioni lavorative e/o posizione funzionale dell'autore della violazione;

(l) altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.

Le sezioni seguenti prevedono le misure che la Società deve applicare in caso di violazione delle prescrizioni del Modello.

## 2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

### *(i) Personale dipendente in posizione non dirigenziale*

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Modello (incluso il Codice Etico, le procedure, i protocolli e le prassi aziendali) hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società e saranno – se del caso – irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della l. n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "**Statuto dei lavoratori**").

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura prevista dalla legge e dalle norme contrattuali, nel rispetto del diritto al contraddittorio, dei provvedimenti disciplinari stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione.

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente in posizione non dirigenziale, in ordine crescente di gravità, consistono, a mero titolo esemplificativo e fatto salvo quanto in ogni caso previsto nel CCNL di riferimento in: *(a)* richiamo verbale, *(b)* ammonizione scritta *(iii)* multa, non superiore a tre ore di retribuzione oraria, calcolata sul minimo tabellare; *(iv)* sospensione dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di tre giorni, *(v)* licenziamento con preavviso.

Tali sanzioni si applicano al lavoratore che:

- **non si attenga alle procedure previste dal Modello** come eventualmente aggiornate;
- **adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili un comportamento non conforme** alle prescrizioni del Modello.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la multa, la sospensione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

**Incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso** il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze sopraindicate e nei confronti del quale sia già stata applicata sanzione, ovvero anche il lavoratore la cui violazione sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza. La misura in concreto della sanzione, nel rispetto delle previsioni del vigente C.C.N.L., sarà determinata tenute presenti la natura e l'intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito, nel rispetto del principio del contraddittorio. Fatti salvi i casi di richiamo verbale, la contestazione dell'addebito deve avvenire per iscritto e deve essere tempestiva. Ogni provvedimento disciplinare non potrà essere comminato prima che siano decorsi 5 giorni dalla data di contestazione dell'addebito. Entro il medesimo termine il lavoratore potrà presentare giustificazioni e chiedere di essere sentito a sua difesa, eventualmente anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale o di un avvocato. Il provvedimento disciplinare deve essere comminato entro il termine di 6 giorni dall'audizione, ove questa sia stata richiesta, ovvero dal termine ultimo per la presentazione delle giustificazioni del lavoratore.

**Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e comunicato per iscritto**.

Alle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari si applicano le disposizioni di legge vigenti.

*(ii) Dirigenti*

Ai lavoratori dipendenti in posizione dirigenziale si applicano le disposizioni, sostanziali oltre che di procedura, previste al precedente paragrafo I.2.(i), fatto salvo quanto segue.

La gravità della sanzione da irrogare tiene conto anche del particolare rapporto di fiducia tra la Società e i suoi dirigenti, comunque, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile. Nel caso di dirigenti muniti di procura o poteri di firma, la sanzione disciplinare può consistere anche nella revoca di tali procura o poteri.

Il dirigente incorre in sanzione anche laddove, per imperizia o negligenza, abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello ovvero, nei casi più gravi, la commissione di Reati Presupposto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge e del presente Modello.

### 3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio i Soci, ove lo ritenga, per il tramite dell'Organo di Controllo. Compete ai soli Soci la decisione di adottare le misure ritenute necessarie, nei confronti degli amministratori.

**La violazione del Modello costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore**.

Costituisce, altresì, giusta causa di revoca dell'amministratore il fatto di avere impedito o comunque non agevolato, per imperizia o negligenza, la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di Reati Presupposto, nonché l'omessa vigilanza sul rispetto, da parte del personale della Società, delle norme di legge e del presente Modello.

Agli amministratori è comunque assicurato il diritto al contraddittorio, ai sensi paragrafo I.2.(i).

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più amministratori, presunti autori di Reato Presupposto, da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, spetta agli altri amministratori, all'Organo di Controllo o ai Soci convocare l'assemblea per deliberare in merito alla revoca del mandato, per giusta causa.

### 4. Misure nei confronti dell'Organo di Controllo

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti degli Organi di Controllo, l'Organismo di Vigilanza ne informa l'Organo Amministrativo, il quale deve darne comunicazione ai Soci e assumere le iniziative ritenute idonee, fra cui anche la convocazione

dell'assemblea, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile. Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico componenti degli Organi di Controllo abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di Reati Presupposto.

### 5. Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Le condotte poste in essere dai Soggetti Terzi in violazione del Modello (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, tirocinanti, stagisti, agenti, clienti e fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società), **fanno sorgere in capo alla Società, secondo quanto previsto da ciascun contratto, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi** e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

I contratti sottoscritti dalla Società integrano, ove possibile, l'obbligo di rispettare il MOG, con le conseguenze previste dal presente paragrafo.

### 6. Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante

In ragione di quanto previsto al comma 2-*bis*, dell'Articolo 6, in caso di violazione delle misure a tutela del segnalante previste dal presente Modello e/o nel caso in cui siano effettuate segnalazioni, con dolo o colpa grave, le quali si rivelino infondate, si applicano le sanzioni previste dai precedenti paragrafi da 1 a 5, per condotte di rilevante gravità.

*.*.*

## J. APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO – VERIFICHE PERIODICHE

La Società è dotata di un sistema organizzativo che attribuisce chiaramente le responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e i ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

La Società si avvale, nell'area della gestione finanziaria e più in generale, di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure standardizzate, procedure scritte o prassi consolidate in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi,

le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello individua, inoltre, un ulteriore sistema di controllo mirato alla rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire e mitigare. Tale sistema è in particolare rappresentato dai processi interni della Società che ne descrivono l'attività, l'organizzazione interna, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari, nonché dalle procedure speciali che trovano applicazione nei settori relativi alla gestione della cassa, della contabilità e di altre aree individuate e che garantiscono la correttezza dell'attività.

Infine, il Modello prevede un impianto di **informazione**, connesso ad un coerente programma di **formazione**, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operanoper la Società.

Allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello, l'OdV stabilisce tempistiche e modalità relative alla verifica periodica del suo reale funzionamento. Con il supporto dell'OdV, la Società procede periodicamente ad **un'attenta analisi** di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV, in merito all'attuazione del Modello, nello svolgimento delle Attività Sensibili, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di Reato Presupposto, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", conformemente all'Articolo, la sua adozione, così come anche le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze della Società ovvero per adeguamenti normativi, competono solamente all'Organo Amministrativo (cui sono riferiti gli obblighi della Società in tema di monitoraggio). Sarà quindi l'Organo Amministrativo, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV (o di componenti dallo stesso designati) ad apportare al Modello le modifiche e le integrazioni necessarie.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, **l'OdV deve proporre modifiche o integrazioni al Modello** consistenti, tra l'altro, nella:

(a) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui quelle esistenti risultino non essere più sufficienti a presidiare le Aree e Attività Sensibili;

(b) revisione dei documenti aziendali che attribuiscono le responsabilità, nell'ambito delle Aree o Attività Sensibili;

(c) introduzione di ulteriori controlli, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;

(d) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;

(e) aggiornamento del Modello in considerazione di nuove fattispecie di reato ovvero anche di nuove attività di *business* che vengano intraprese dalla Società.

*.*.*

## K. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

### 1. Diffusione del Modello all'interno della Società

La Società, in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno della Società. A questo scopo, **la Società, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello al suo interno**.

La notizia dell'adozione del Modello e dei suoi aggiornamenti è resa pubblica con idonee modalità. **La Società pubblica il Modello sul proprio sito internet e ne informa tutti Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti, con cadenza periodica** e comunque almeno una volta all'anno.

### 2. Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Soggetti Terzi.

A questo scopo, la Società, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica, **in considerazione dell'obbligo, esteso anche a tali Soggetti Terzi, di assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello**.

La Società, inoltre:

(a) fornisce ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle prescrizioni indicate nel Modello;

(b) inserisce nei contratti con i Soggetti Terzi, ove ciò sia consentito, clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto dei principi del Modello.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi in violazione dei principi del Modello o che inducano la Società stessa a violare le previsioni del Modello.

### 3. Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

**I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di fatti o circostanze che integrano violazione del Modello**.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, con le modalità previste al paragrafo I.G.5. La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere, fatti salvi i casi di segnalazione infondata che sia inoltrata con dolo o colpa grave.

### 4. Corsi di formazione

Per un efficace funzionamento del Modello, la Società assicura la formazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti, in stretta cooperazione con l'OdV.

I corsi di formazione hanno ad oggetto il Modello e altre tematiche che possono avere rilevanza ai fini del Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione è monitorata con sistemi di rilevazione delle presenze. A seconda del tipo di formazione, ai partecipanti possono essere somministrati dei test finalizzati a valutare il grado di apprendimento conseguito e ad orientare ulteriori interventi formativi.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio presso la Società. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare.

La Società, infine, garantisce un'adeguata attività formativa in caso di modifiche e/o aggiornamenti del Modello e/o delle previsioni del Decreto nell'ambito delle attività formative.